



ORDINANZA N° 20/2025/ADSP-MTMI

OGGETTO:	Autorizzazione per i lavori di ripristino delle beole a protezione dell'oleodotto ENI S.p.A. presso la spiaggia di Vibo Valentia presso il porto di Vibo Valentia
-----------------	---

IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28/1/1994, n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTI** in particolare l'articolo 6, comma 4, lett. a) in combinato disposto, con il l'art. 59, punto 10), del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, parte marittima, emanato con D.P.R. 15/02/1952 n. 328, in base ai quali competono all'Autorità di Sistema Portuale, i poteri di ordinanza, con particolare riguardo alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro;
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 che ha novellato la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, istituendo tra l'altro l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto;
- VISTO** l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;
- VISTO** il D.M. n. 257 del 18/06/2021 con il quale l'A.I. (CP) Dott. Andrea Agostinelli è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio;
- VISTO** Il Decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio n. 134/2024 del 06/06/2024 di nomina del Segretario Generale f.f. Dott. Pasquale Faraone;
- VISTO** l'art. 14, comma primo, della L. 84/94, in forza del quale restano di competenza dell'Autorità Marittima tutte le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione;
- VISTO** l'art. 27, comma 3, della L. 84/94 e s.m.i., il quale stabilisce che i piani regolatori portuali vigenti alla data di entrata in vigore della suddetta Legge conservano efficacia fino al loro aggiornamento, da effettuarsi secondo le disposizioni di cui all'art. 5;
- VISTA** la concessione demaniale marittima per licenza n. 13/2022/ADSP-MTMI del 07.07.2022, con la quale è stata autorizzata ENI S.p.A. – Divisione Refining

and Chemicals, con sede in Piazza Enrico Mattei 1 – Roma (P.IVA 00484960588), all'occupazione di un'area di suolo demaniale marittimo, dell'estensione complessiva di circa 2.734,96 mq, situata nel porto di Vibo Valentia Marina (VV) e catastalmente individuata al foglio di mappa n. 1 del Comune censuario di Vibo Valentia, al fine di mantenere un oleodotto di collegamento Porto/Deposito, una piattaforma per l'attracco di navi cisterna, manufatti e attrezzature varie;

- CONSIDERATO** che il concessionario è tenuto, a propria cura e spese, per l'intera durata dell'utilizzo del bene demaniale, a garantire la regolare esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria del compendio, al fine di assicurarne in ogni momento il pieno e sicuro funzionamento sotto tutti i profili (sicurezza, prevenzione infortuni, tutela ambientale, antinquinamento, ecc.), assumendosi le relative responsabilità e attenendosi alle prescrizioni dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio nonché di ogni altro Ente o Amministrazione competente in materia;
- VISTA** l'istanza trasmessa a mezzo PEC in data 20.05.2025, con la quale la Direzione Generale Energy Evolution Green/Traditional Refining & Marketing – Deposito di Vibo Valentia, con sede in Viale delle Industrie n. 117 – 89900 Vibo Valentia (VV), ha richiesto l'autorizzazione all'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria su un tratto dell'oleodotto di proprietà ENI S.p.A., situato al di sotto della spiaggia, in area di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale, nel tratto compreso tra il Grotto della Badessa e il Lido La Playa;
- RILEVATO** che i suddetti lavori di manutenzione straordinaria risultano necessari per garantire la messa in sicurezza del tratto di arenile sopra indicato, nonché funzionali al ripristino delle beole di copertura della canalizzazione in cui è alloggiato l'oleodotto E.N.I.;
- TENUTO CONTO** che le suddette aree demaniali marittime portuali saranno parzialmente occupate dalle operazioni necessarie al ripristino del tratto interessato;
- CONSIDERATO** che la validità temporale della presente Ordinanza è strettamente correlata alla durata delle attività sopra descritte e, nello specifico, decorrerà dalla data di pubblicazione fino al completamento dei lavori;
- RITENUTO** pertanto necessario adottare ogni misura amministrativa in relazione alle aree demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione territoriale di questa Autorità di Sistema Portuale, mediante apposito provvedimento ordinatorio interdittivo, al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità, nonché di consentire l'installazione e la messa in sicurezza delle strutture e attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività richieste;
- RITENUTO** di non ravvisare, allo stato attuale, motivi ostativi all'accoglimento della richiesta e che nulla osta, ai fini demaniali marittimi, alla temporanea destinazione dell'area per le finalità indicate nell'istanza;
- VISTO** il Regolamento per l'utilizzo delle aree e dei beni appartenenti al demanio marittimo ricadenti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, approvato con Delibera del Comitato Portuale n° 136/2020 in data 30/04/2020, fruibile sul sito istituzionale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro all'indirizzo: www.portodigioiatauro.it/albopretorio/provvedimenti;

- IN VIRTÙ** dei poteri conferitiGli dalla legge 84/94 e s.m.i., nonché dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 257 del 18.06.2021;
- VISTO** l'art. 6, comma 4, lett. a) della L. 84/94 e s.m.i. che attribuisce alle AdSP poteri di ordinanza nelle materie ivi indicate;
- VISTO** altresì l'art. 8, comma 3, lett. m) della L. 28/1/94, n. 84 e s.m.i.;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al completamento dei lavori, la ENI S.p.A. – Divisione Refining and Chemicals, con sede in Piazza Enrico Mattei 1 – Roma (P.IVA 00484960588), per il tramite dell'impresa esecutrice TRE COLLI S.p.A. (P.IVA e Cod. Fisc. 00166640342), con sede legale in via Cornini Malpeli n. 2 – Fidenza (PR), eseguirà interventi di manutenzione straordinaria sull'oleodotto di proprietà ENI sito sulla spiaggia del porto di Vibo Valentia Marina (VV).

ORDINA

ART. 1 ZONA DI INTERDIZIONE

Nell'area di demanio marittimo, dettagliata nell'allegato "Planimetria", sono vietati l'accesso, il transito e la sosta di persone e di qualsiasi tipo di veicolo ad eccezione del personale e dei mezzi impegnati nella realizzazione dell'intervento, nonché personale e mezzi delle Pubbliche Autorità che abbiano necessità di accedervi in ragione dello svolgimento delle rispettive attribuzioni.

PUNTI DI INTERVENTO	AREA DI INTERVENTO
1° PUNTO (INIZIO)	Tratta oleodotto fronte mare (su spiaggia) – prossimità sbocco "Fosso della Badessa"
2° PUNTO (FINE)	Tratta oleodotto fronte mare (su spiaggia) – "Lido La Playa"

ART. 2 LAVORI

L'Impresa TRE COLLI S.p.A. dovrà provvedere al ripristino delle beole di copertura della canalizzazione che ospita l'oleodotto ENI. In particolare, la manutenzione sarà svolta mediante le seguenti operazioni:

1. Rilievo dello stato di consistenza delle aree prima dell'installazione del cantiere;
2. Predisposizione di idonea cartellonistica per la segnalazione e l'identificazione del cantiere e dei rischi specifici;
3. Recinzione dell'area oggetto di scavo mediante struttura metallica;
4. scavi di sondaggio e ricerca delle condotte interessate e dei servizi interferenti e loro messa in luce in almeno 3 punti lungo il tracciato;
5. scavo e messa in luce delle beole a protezione della tubazione esistente sia con mezzi meccanici che a mano in vicinanza delle tubazioni e dei sottoservizi in modo da non danneggiare gli stessi;
6. accantonamento delle terre bordo scavo o in luogo limitrofo;
7. caratterizzazione dei terreni sia da un punto di vista dei parametri di inquinamento che di granulometria;
8. eventuale realizzazione di opere di presa e smaltimento delle acque di falda;
9. rimozione delle Beole in calcestruzzo da ripristinare;
10. messa in sicurezza delle pareti di scavo;
11. bonifica della tubazione con acqua;

12. pulizia e rimozione delle sabbie presenti all'interno dei canali di alloggiamento della tubazione esistente;
13. ricollocazione e riposizionamento delle Beole esistenti fuori dalla sede di posa;
14. riempimento dello scavo e ricopertura delle Beole con il materiale presente a bordo scavo.
15. ripristino dei luoghi allo stato ante dell'intervento.

ART. 3

OBBLIGHI DELL'AUTORIZZATO (ENI S.p.A.)

La società ENI S.p.A. dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a. Eseguire esclusivamente i lavori previsti nell'istanza;
- b. Svolgere le attività esclusivamente nelle ore diurne;
- c. Assumere tutte le responsabilità connesse alla figura del Datore di Lavoro, come definita dall'art. 2, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., con particolare riferimento al Capo III, Sezione I del medesimo decreto;
- d. Predisporre adeguate barriere interdittive per impedire l'accesso e la sosta su aree demaniali marittime interessate, garantendo comunque la fruibilità delle aree portuali limitrofe e della spiaggia;
- e. Rispettare la normativa urbanistica ed edilizia, anche in zona sismica (Legge n. 64/1974 e D.M. 16/01/1996), nonché le disposizioni in materia ambientale e di sicurezza;
- f. Attenersi integralmente alle disposizioni del D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro;
- g. Adottare ogni misura necessaria per prevenire fenomeni di inquinamento marino;
- h. Non ostacolare il transito veicolare durante i lavori e segnalare adeguatamente le aree con apposita segnaletica diurna e notturna;
- i. Evitare che le attività interferiscano con l'uso ordinario dell'arenile o con concessioni demaniali limitrofe;
- j. Comunicare l'avvio dei lavori all'AdSP e alla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia e adottare misure a tutela della pubblica incolumità per tutta la durata degli stessi;
- k. Trasmettere, a lavori conclusi, un report fotografico dello stato dei luoghi all'AdSP e alla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia;
- l. Eseguire i lavori sotto il diretto controllo di un Direttore dei Lavori/Cantiere, il cui nominativo dovrà essere preventivamente comunicato.

ART. 4

OBBLIGHI DELL'IMPRESA ESECUTRICE (TRE COLLI S.p.A.)

L'impresa esecutrice è obbligata, nella predisposizione delle barriere interdittive e della segnaletica monitoria, allo scrupoloso rispetto della pertinente legislazione in materia antinfortunistica ed igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro avuto particolare riguardo al D. Lvo 81/2008 come successivamente modificato ed integrato.

L'impresa esecutrice è del pari obbligata allo scrupoloso rispetto della legislazione in materia antinfortunistica ed igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro anche per quel che riguarda lo svolgimento delle relative attività; durante le operazioni di recupero, demolizione e smaltimento dei relitti, dovranno essere garantite dalla ditta esecutrice dei lavori, tutte le condizioni di sicurezza individuale ed ambientale, secondo la normativa vigente previste per questa tipologia di interventi, attenendosi alle procedure ed alle indicazioni importate nel Piano operativo di Sicurezza allegato di cui al D. Lgs. 81/2008.

La Ditta esecutrice dovrà altresì predisporre e concertare preventivamente, per gli aspetti prettamente ambientali, il piano di smaltimento con l'A.S.P. di competenza.

Il datore di lavoro dell'impresa deve:

1. designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
2. nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
3. fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico competente, ove presente;

4. prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
5. richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione.

La Ditta TRE COLLI S.p.A., dovrà essere in possesso di mezzi ed attrezzature regolarmente sottoposte a verifiche periodiche, le cui modalità e le procedure tecniche delle verifiche, seguono il regime giuridico corrispondente a quello in base al quale l'attrezzatura ed i mezzi sono stati costruiti e messi in servizio; inoltre, il personale dipendente, dovrà essere dotato di capacità ed attitudini tecnico-professionali adeguate a svolgere l'attività per la quale si intende svolgere in ambito portuale sotto la giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio.

Dovrà essere effettuata la valutazione dei rischi come previsto dal Decreto Legislativo 81/08 (noto come Testo Unico sulla Sicurezza del lavoro) e successive integrazioni e tenuto conto di quanto previsto ed applicabile il Decreto Legislativo 272/99.

Il Datore di lavoro delle imprese esecutrici provvede inoltre a:

- a. prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione (i lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione). (Art. 101, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008);
- b. redigere il Piano operativo di sicurezza; (Art. 96, comma 1, lettera g), D.Lgs. n. 81/2008);
- c. nel caso di lavori pubblici, in assenza di piano di sicurezza e coordinamento, redigere anche il piano sostitutivo di sicurezza; (Art. 131, DLgs. 163/2006);
- d. mettere a disposizione dei Rappresentanti per la sicurezza copia dei piani di sicurezza 10 giorni prima dell'inizio dei lavori; (Art. 100, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008);
- e. prima dell'accettazione del Piano di sicurezza e coordinamento consultare il rappresentante per la sicurezza; (Art. 102, comma 1, primo periodo, D.Lgs. n. 81/2008);
- f. prima di apportare delle modifiche significative al Piano di sicurezza e coordinamento consultare il rappresentante per la sicurezza; (Art. 102, comma 1, primo periodo, D.Lgs. n. 81/2008);
- g. designare gli addetti alla gestione dell'emergenza; (Art. 18, comma 1, lett. b) e art. 104, comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008);
- h. inserire nel cartello di cantiere i nominativi dei coordinatori per la sicurezza; (Art. 90, comma 7, D.Lgs. n. 81/2008);
- i. affiggere copia della notifica in cantiere; (Art. 99, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008);
- j. partecipare direttamente o tramite delegato alle riunioni convocate dal coordinatore;
- k. prendere atto dei rilievi del coordinatore per l'esecuzione;
- l. osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008; (Art. 95, D.Lgs. n. 81/2008);
- m. attuare quanto previsto nei piani di sicurezza; (Art. 100, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008);
- n. adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII del D.Lgs. 81/2008; (Art. 96, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 81/2008);
- o. curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi; (Art. 96, comma 1, lettera e), D.Lgs. n. 81/2008);
- p. curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvenga correttamente; (Art. 96, comma 1, lettera f), D.Lgs. n. 81/2008);
- q. sottoporre il cantiere a visita semestrale del Medico competente e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione; (art. 41 e art. 104, comma 2, D.Lgs. 81/2008);
- r. tenere la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi; (Art. 35 e art. 104, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008)

ART. 5

INSTALLAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL CANTIERE TEMPORANEO

L'impresa TRE COLLI S.p.A. dovrà:

1. Delimitare il cantiere con transenne a terra per garantire la sicurezza degli addetti e della collettività, utilizzando lo spazio anche come area di sosta mezzi e deposito attrezzature;
2. Posizionare segnaletica diurna e notturna di divieto, pericolo, obbligo e informazione;
3. Attuare misure di prevenzione per impedire sversamenti di liquidi in mare;
4. Classificare i rifiuti prodotti secondo codici CER e predisporre specifiche misure per la gestione di rifiuti pericolosi, sanitari e biodegradabili.

ART. 6 DIRETTORE DEI LAVORI/CANTIERE

Il Direttore dei Lavori/Cantiere è tenuto a:

1. Dirigere e controllare tecnicamente, contabilmente e amministrativamente la corretta esecuzione dei lavori in conformità al contratto;
2. Verificare la realizzazione a regola d'arte, secondo progetto e contratto;
3. Controllare periodicamente, in caso di lavori pubblici, la regolarità documentale dell'appaltatore;
4. Collaborare con il Coordinatore per l'esecuzione, segnalando eventuali modifiche tecniche rilevanti per la sicurezza;
5. Non interferire con le funzioni del Coordinatore per l'esecuzione;
6. Sospendere i lavori su ordine del committente o su segnalazione del Coordinatore per l'esecuzione;
7. Autorizzare la sospensione di singole lavorazioni in caso di pericolo grave e immediato per i lavoratori.

ART. 7 MANLEVA

La ENI S.p.A. e l'Impresa TRE COLLI S.p.A. sono responsabili per ogni danno, diretto o indiretto, derivante dalla concessione e dall'esercizio dell'attività autorizzata. Esse si impegnano a operare nel rispetto delle normative vigenti, comprese quelle in materia di sicurezza, igiene, antincendio e tutela ambientale.

L'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio è esonerata da qualsiasi responsabilità o azione di terzi derivante dalla presente autorizzazione.

ART. 8 DURATA

La presente autorizzazione ha efficacia dalla data di pubblicazione fino al completamento dei lavori.

Al termine, la ENI S.p.A. - Direzione Generale Energy Evolution Green/Traditional Refining & Marketing - Deposito di Vibo Valentia dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi e alla rimozione di ogni struttura installata, restituendo le aree alla destinazione originaria. L'eventuale deposito su aree demaniali non autorizzate sarà considerato occupazione abusiva e sanzionato ai sensi degli artt. 54 e 1161 del Codice della Navigazione.

ART. 9 NORME FINALI

Si applicano, per quanto compatibili, le ordinanze richiamate in premessa, nonché le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalle autorità competenti.

ART. 10 SANZIONI

I contravventori della presente ordinanza saranno ritenuti responsabili dei danni causati a persone o cose e saranno puniti, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione prevista dall'art. 1174 del Codice della Navigazione, come depenalizzato dal D. Lgs. 507/1999.

ART. 11 PUBBLICAZIONE ED ESECUZIONE

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia giudiziaria, nonché gli appartenenti ad Organi aventi titolo in forza di disposizioni legislative o regolamentari, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, che sarà pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale.

ART. 12
ENTRATA IN VIGORE

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio.

Gioia Tauro, 23/05/2025

IL DIRIGENTE
DELL'AREA SEDI PERIFERICHE
Dott. Pasquale FARAONE

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Dott. Pasquale FARAONE

IL PRESIDENTE
A.I. (CP) Andrea AGOSTINELLI